

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1237

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOMO, BUCALOSSI, CARIGLIA

*Presentata il 1° dicembre 1972*

Disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento hanno riportato all'applicazione di alcune norme delle leggi elettorali che, a nostro parere, in certi casi, sono soltanto di ostacolo nello svolgimento del procedimento elettorale preparatorio.

Si tratta delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La prima di esse prescrive che la candidatura alla carica di senatore deve essere « presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato ».

L'altra norma relativa all'elezione dei deputati prevede che « le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di cinquecento e non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ».

Analoghe disposizioni, con numero di presentatori variabile a seconda dell'assemblea da eleggere sono stabilite anche nel caso di

elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali e comunali dalle norme citate negli articoli 2 e 3 del presente progetto di legge.

Una siffatta disciplina costringe ad ogni elezione sia i presentatori sia i candidati stessi ad un dispendioso e faticoso sforzo per il reperimento delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature; a ciò si aggiunge il lavoro che conseguentemente viene a gravare sugli uffici dei notai e dei cancellieri di pretura per le prescritte autenticazioni delle firme.

Ora ci sembra che, se lo spirito delle disposizioni in esame è quello di evitare che siano presentate delle candidature cui non corrisponda la base di un reale elettorato, questo ultimo pericolo scompare quando le candidature stesse siano proposte dai partiti politici rappresentati in Parlamento.

Infatti, allora, la presenza nell'organo legislativo di rappresentanti di una formazione politica determinata, testimonia l'esistenza di un consistente consenso popolare per quel partito politico; consenso che potrà riversarsi, al momento delle votazioni, sui singoli nominativi proposti dal partito stesso.

Pertanto, in simili casi, il requisito della sottoscrizione da parte di un certo numero di presentatori si riduce, ci sembra, ad una inutile quanto gravosa formalità.

Diversa è, invece, evidentemente la situazione riguardo alle candidature proposte da altre formazioni o gruppi politici per qualsiasi ragione non rappresentati in Parlamento. In questo caso si rende necessaria la dimostrazione che il candidato riscuota i consensi di una certa parte di elettori, dimostrazione che si ottiene appunto attraverso l'ottenimento del numero di sottoscrizioni prescritte per la presentazione della candidatura.

Da quanto sopra esposto ci sembra opportuno concludere proponendo la disapplicazione delle norme che prevedono il requisito di un numero determinato di sottoscrittori per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, limitatamente alle liste ed alle candidature presentate dai partiti politici rappresentati in Parlamento, mantenendone invece l'applicazione negli altri casi.

Per connessione di materia ci sembra, altresì, che vada precisata per legge l'abilitazione ad utilizzare i simboli per la presentazione delle liste o dei gruppi di candidature

nelle elezioni locali. Ciò proponiamo con l'articolo 4 che prevede, per evitare abusi e scorrette applicazioni nell'utilizzazione dei simboli per le elezioni comunali provinciali e regionali, le stesse clausole di garanzia già previste per le elezioni dei due rami del Parlamento, in particolare con richiamo a quelle per l'elezione del Senato che meglio sembrano applicarsi in casi del genere, in quanto si renderebbe in pratica quasi sempre necessario il ricorso a forme di subdelega.

Un'altra modifica che appare estremamente opportuna ai fini del più composto svolgimento delle operazioni elettorali riguarda le norme in vigore sull'ordine di precedenza delle liste presentate, le quali — prevedendo il criterio della priorità di tempo nella presentazione delle liste — hanno spesso dato luogo ad inconvenienti e contrasti emulativi, negativi per il clima di compostezza necessario alle competizioni elettorali. Per questo, con l'articolo 5 proponiamo che l'ordine di precedenza non sia più determinato dalla priorità di tempo nella presentazione delle candidature, ma avvenga per sorteggio.

Per tutte queste ragioni confidiamo pertanto che vorrete dare sollecitamente la vostra approvazione al progetto di legge da noi proposto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati dei partiti politici rappresentati da omonimi gruppi parlamentari alla Camera oppure al Senato nella legislatura precedente a quella cui si riferiscono le elezioni per le quali le candidature o le liste dei candidati sono presentate.

### ART. 2.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 663, e quelle del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, non si applicano per la presentazione delle candidature dei candidati dei partiti politici rappresentati da omonimi gruppi parlamentari alla Camera oppure al Senato.

## ART. 3.

La sottoscrizione, da parte di non meno di 400 e di non più di 600 elettori della provincia, prevista dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, non ha luogo per la dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidature dei partiti politici rappresentati da omonimi gruppi parlamentari alla Camera oppure al Senato.

## ART. 4.

Per utilizzare la particolare procedura prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge, i delegati di lista che dovrebbero essere designati dai sottoscrittori in base alle norme vigenti, o coloro che depositano la lista o il gruppo di candidature, debbono essere autorizzati alla utilizzazione del simbolo del partito rappresentato da omonimo gruppo in un ramo del Parlamento dal segretario nazionale *pro tempore* dello stesso o da suo delegato nominato secondo le procedure previste per l'utilizzazione dei simboli dalle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica.

## ART. 5.

A parziale modifica di quanto previsto dalle vigenti norme in materia elettorale si stabilisce che l'ordine di precedenza dei contrassegni da stampare sulle schede elettorali non sarà più determinato dalla priorità di tempo nella presentazione delle liste da parte dei partiti o dei singoli gruppi politici, ma per sorteggio.